

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 166/26/2012

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso R.G.R. 12423/10, il sig. DI PA. MA. si è opposto al silenzio - rifiuto all'istanza di rimborso di € 20.754,27, presentata in data 7/05/2010 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Monza e Brianza.

Il ricorrente assumeva di aver effettuato la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni divenuti edificabili ai sensi della Legge 448/2001 nell'anno 2006, versando quanto dovuto con saldo nel 2010, con riferimento alla perizia del 22/06/2006.

Nel 2008, a seguito della Convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di Ceriano Laghetto in data 9/10/2007, ha proceduto ad una nuova rivalutazione ai sensi della Legge 448/2001 a fronte di una nuova perizia effettuata in data 18/06/2008, versando nuove rate dell'imposta sostitutiva. Ritenendo sussistere la condizione di doppio pagamento dell'imposta sostitutiva, il ricorrente, richiamando l'indirizzo contenuto nella Circolare n. 35/E del 3/8/2004, chiedeva che venisse disposto il rimborso dei versamenti inizialmente effettuati con la rivalutazione ex art. 7 della L. 448/2001, alla data del 01/01/2005 per un totale di € 20.754,27 oltre interessi.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Monza e Brianza, controdeducendo che il ricorrente ha presentato:

- una prima rivalutazione al 1/07/2003 sul terreno edificabile identificato catastalmente al fg. 4 mapp. 59 di mq. 1.283 con valore periziato di € 153.960;
- una seconda rivalutazione al 01/01/2005, riguardante lo stesso terreno, con l'aggiunta del mapp. 115 di mq. 1.120 con valore periziato di € 480.600;
- una istanza di rimborso in data 14/11/2006 dei versamenti relativi alla prima rivalutazione, accolta con accredito del rimborso;
- una terza rivalutazione al 1.01.2008 relativa ai lotti 7 (mapp. 485, 493, 503 e 506) e 7bis (mapp. 507 e 510), risultanti dalla convenzione di lottizzazione, versando la relativa imposta sostitutiva
- una istanza di rimborso in data 7/05/2010 dei versamenti relativi alla seconda rivalutazione.

Continuava sostenendo che il rimborso richiesto non è dovuto in quanto a seguito della convenzione sottoscritta, i mappali oggetto delle due perizie sono diversi ed è venuta meno la riferibilità dell'imposta sostitutiva chiesta a rimborso ai terreni per i quali è stata presentata la rivalutazione al 1/1/2008.

Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e vittoria di spese di giudizio.

La causa viene trattata in pubblica udienza, nel corso della quale, sia il difensore del contribuente che il rappresentante dell'Ufficio si riportano alle rispettive motivazioni e conclusioni in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminati gli atti ed udite le parti in causa, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.

La Circolare n. 35/E del 3/8/2004, richiamata da parte ricorrente, prevede che possa essere richiesto il rimborso della imposta sostitutiva precedentemente versata, qualora

venga presentata una nuova successiva rivalutazione dei terreni edificabili ai sensi dell'art. 7 della Legge 448/2001.

Ma è evidente che la condizione per la restituzione della imposta sostitutiva debba essere identificata nella corrispondenza inequivocabile tra i lotti oggetto della prima rivalutazione ed i medesimi lotti, o insieme di lotti comunque comprensivi dei primi, oggetto della seconda rivalutazione.

In tal senso si è correttamente comportato l'Ufficio nella precedente istanza di rimborso presentata in data 14/11/2006, accolta dall'Ufficio che ha rimborsato l'imposta sostitutiva.

Nel caso in esame, i terreni identificati ai mapp. 59 e 115, sono stati sostituiti dai mapp. 485, 493, 503, 506, 507 e 510, come è dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso.

Trattasi non già di un mero cambio di attribuzione catastale, bensì di una migrazione catastale, tal che, sul territorio, i mappali originali non coincidono con quelli finali.

Ne consegue che l'imposta sostitutiva versata a fronte della rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili, non può essere restituita per totale non riferibilità dei lotti di terreno (mapp. 59 e mapp. 115) oggetto della rivalutazione al 01.01.2005 rispetto ai lotti di terreno (mapp. 485, mapp. 493, mapp. 503, mapp. 506, mapp. 507 e mapp. 510) oggetto della rivalutazione al 01/01/2008.

L'operato dell'Ufficio perciò è corretto ed il ricorso di parte attrice va respinto.

La controversa interpretazione della norma induce la Commissione a compensare integralmente tra le Parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.